



**OGGETTO: SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE Decreto Legge
“CURA ITALIA” del 17 MARZO 2020.**

Gentile Associato, il seguente documento è stato redatto allo scopo di sintetizzare i numerosi provvedimenti entrati in vigore con il Decreto Legge “Cura Italia” emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Intendiamo fornire alcune prime indicazioni utili ai nostri associati iniziando dagli aspetti collegati ai rapporti di lavoro tra le imprese e i propri dipendenti. Occorre precisare che nei prossimi giorni saranno emanate da parte degli Enti preposti (INPS, Regione, Ispettorato) su questi stessi aspetti anche delle linee guida, dei chiarimenti e delle circolari interpretative della normativa, al fine di rendere operativi gli strumenti di seguito presentati.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

NORME SPECIALI PER LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E FIS FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE –ART.19 I datori di lavoro che sospenderanno o ridurranno l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19”.La durata massima della sospensione potrà essere di nove settimane e comunque ricadente nel periodo compreso tra il 23 Febbraio 2020 ed il 31 Agosto 2020.I datori di lavoro dovranno inviare comunicazione preventiva alle RSA/RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali contenente la descrizione degli eventi riconducibili all'emergenza Covid-19 che hanno portato all'inevitabili sospensione/riduzione dell'attività, il numero dei lavoratori interessati ed il periodo per il quale verrà richiesta all'INPS la sospensione. I sindacati potrebbero chiedere un esame congiunto da svolgersi eventualmente anche in via telematica entro tre giorni dalla comunicazione preventiva. I suddetti periodi non verranno conteggiati nel computo del massimo periodo concedibile ai fini CIGO. Non sarà dovuto il contributo addizionale previsto normalmente in caso di fruizione della CIG Ordinaria. Nella procedura possono essere coinvolti solo i lavoratori in forza al 23 Febbraio 2020 e comunque viene meno il requisito dell'anzianità aziendale lavorativa di almeno 90 giorni. Secondo quanto riportato dal Decreto Legge il pagamento del trattamento di integrazione salariale ordinario continuerà ad essere anticipato dall'impresa. Per quanto riguarda le ferie ed i permessi, non essendo specificate disposizioni diverse da quelle vigenti, ma altresì viene indicato nei DPCM precedenti degli ultimi giorni al datore di lavoro di favorire lo svolgimento di tali istituti ai dipendenti, per la CIGO si consiglia di esaurire le ferie dell'anno precedente ancora in forza (vedi contatore al 31.12.2019) prima di accedere alla CIGO. Per quanto riguarda le aziende beneficiare del FIS la normativa suddetta è estesa anche alle imprese ricadenti in quest'ambito con l'aggiunta del pagamento diretto dell'INPS per la prestazione dell'integrazione salariale. L'INPS dovrebbe emanare nei prossimi giorni una circolare operativa per definire i passaggi per la procedura telematica della CIGO e del FIS. Per la domanda telematica, infatti, i tempi previsti dalla normativa “standard” sono dilazionati,

CONFAPI Potenza

Via Addone n°17

85100 Potenza

Tel. e fax 0971.34621 – 0971.411330

e.mail api@apipotenza.it



pertanto il consulente o l'impresa stessa dovrà presentare la domanda telematica entro la fine del quarto mese successivo alla sospensione. Il provvedimento speciale di integrazione salariale ordinaria e di FIS con causale emergenza COVID-19 è concesso nei limiti di spesa stanziati dal Governo

Chi pertanto avesse intenzione di richiedere la CIGO con causale emergenza COVID-19 dovrà premunirsi di avere la documentazione necessaria comprovante che la sospensione-riduzione dell'attività sia riconducibile all'emergenza sanitaria in atto (sospensione dei lavori da parte del committente-stazione appaltante, mancanza della strumentazione DPI necessari per svolgere in sicurezza le lavorazioni, ecc...).

NORME SPECIALI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA –ART.22

Per tutti i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario ordinario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un periodo di cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di nove settimane. Anche in questo caso i lavoratori beneficiari sono coloro che erano già in forza nell'organico aziendale al 23 Febbraio 2020. Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia dividerà le risorse complessivamente stanziare per ogni Regione. Le domande saranno istruite dalla Regione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvederà al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in deroga ai lavoratori sospesi

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI–ART.46

A partire dall'entrata in vigore del presente Decreto–17 Marzo 2020 -non è possibile attivare procedure di licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo per 60 giorni (es. riduzione di personale per motivi economici, crisi, soppressione della mansione, ecc.). Sono altresì sospese le procedure "pendenti" e non concluse avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020 (ad esempio quelle che prevedono il passaggio all'Ispettorato).

CONGEDO E INDENNITÀ PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO EMERGENZA COVID-19 –ART.23-24

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato a partire dal 5 Marzo 2020 potranno usufruire di un congedo della durata di 15 giorni continuativi o frazionati per i figli di età non superiore a 12 anni. L'indennità prevista è pari al 50% della retribuzione N.B. il congedo potrà essere concesso alternativamente ad uno dei due genitori componenti il nucleo familiare e a condizione che l'altro non godi di altri trattamenti di sostegno al reddito oppure sia disoccupato. Il limite di età non si applica in caso di figli disabili. Inoltre i genitori dipendenti del settore privato per i figli di età compresa tra 12 e 16 anni potranno usufruire di un congedo non retribuito e non coperto da contribuzione figurativa per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche (ad oggi il 3 Aprile 2020); è sempre valida la condizione che l'altro genitore non godi di altri trattamenti di sostegno al reddito o sia disoccupato. In alternativa al congedo i lavoratori potranno usufruire di un bonus di 600 euro per il servizio baby-sitter da corrispondere attraverso il libretto famiglia. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa relativi alla L.104 è aumentato di giorni 12 usufruibili nei mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020

CONFAPI Potenza

Via Addone n°17

85100 Potenza

Tel. e fax 0971.34621 – 0971.411330

e.mail api@apipotenza.it



MALATTIA PER QUARANTENA –ART.26

I periodi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare sono equiparati a periodi di malattia e non fanno computo con il periodo di comporto. Il datore di lavoro che farà domanda agli enti competenti previdenziali vedrà gli oneri a suo carico rimborsati dallo Stato nei limiti di spesa previsti

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA –ART.43

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail provvederà entro il 30 Aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Attenderemo le modalità operative da Invitalia per comprendere come presentare le domande per i contributi

Raccomandiamo di attenersi alle ormai note indicazioni fornite dal Ministero della Salute al fine di evitare l'ulteriore diffondersi del virus.

1) Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18. che trovate allegato sul sito CONFAPI POTENZA